



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Workers buyout: un fenomeno in crescita

Staff Studi e **A**nalisi **S**tatistica

WORKERS BUYOUT: UN FENOMENO IN CRESCITA

INDICE

CHE COS'È IL WORKERS BUYOUT?	3
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
L'ESPERIENZA ITALIANA	9
L'ESPERIENZA IN TRE PAESI MEMBRI E IN ARGENTINA.....	15
ALCUNI DATI SULLA COOPERAZIONE IN ITALIA	18

WORKERS BUYOUT: UN FENOMENO IN CRESCITA

CHE COS'È IL WORKERS BUYOUT?

Gli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria nel nostro Paese, hanno duramente colpito, tra gli altri, il tessuto produttivo, prevalentemente caratterizzato da micro e piccole imprese, determinando spesso situazioni di crisi irreversibile. In questo contesto il fenomeno dei "Workers buyout (WBO)" appare di particolare interesse, soprattutto per le caratteristiche di innovatività e sostenibilità nel tempo che esso è in grado di offrire. Un WBO è l'acquisizione di un'impresa convenzionale da parte dei dipendenti, in base alla quale questi acquistano la proprietà dell'intera azienda o di una parte di essa, con la conseguente costituzione di una cooperativa.

Si tratta di un fenomeno sorto negli **Stati Uniti** all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, a causa della recessione allora in atto, che ha determinato la chiusura di numerose imprese (soprattutto nella grande distribuzione) e che ha visto un ruolo propositivo dei sindacati per preservare i posti di lavoro. Ai lavoratori, ad esempio nel caso dell'acquisizione della Great Atlantic & Pacific Tea Company è stato chiesto, dal sindacato, di conferire un contributo iniziale pari a 5 mila dollari, assieme ad una decurtazione in busta paga di 200 dollari per realizzare questo processo che li ha visti diventare anche imprenditori. Negli Stati Uniti, quindi, il WBO ha fin dal principio riguardato sia grandi imprese (ad esempio la National Steel Mill in Virginia, con 7 mila addetti), che piccole realtà produttive (tra cui supermercati in Pennsylvania con meno di 50 lavoratori)¹. Come forma di autogestione di fabbriche, il WBO è stato realizzato con successo anche nell'industria aeronautica dei trasporti, ad esempio con la compagnia aerea United Airlines che, nel 1994, è stata rilevata da una parte dei propri dipendenti. Attualmente, il numero delle imprese acquisite dai lavoratori supera le 7 mila unità, che impiegano complessivamente circa 13,5 milioni di addetti.

Negli anni più recenti poi il WBO ha conosciuto una rinascita anche al di fuori degli Stati Uniti, dapprima in **Argentina** con le "empresas recuperadas por sus Trabajadores" (imprese recuperate o ERT), in particolare nel periodo successivo alla grande crisi da svalutazione del pesos nel 2001 e alla conseguente chiusura di numerose fabbriche. Moltissimi lavoratori rimasti disoccupati hanno deciso così di mettersi in gioco, avendo competenze e professionalità necessarie per ricominciare, recuperando le imprese per cui lavoravano, costituendo cooperative di lavoro che hanno dato nuova vita alle aziende. Il tasso di successo è risultato alto e i lavoratori hanno acquisito consapevolezza e sicurezza, grazie al modello cooperativo. Nel Paese sudamericano è stato anche istituito un osservatorio per seguire e promuovere le attività dei WBO, dove trovare informazioni sulle ERT e approfondire questo fenomeno².

Il Workers buyout è stato quindi sperimentato con successo anche **in Europa e nel nostro Paese**. Consente ai lavoratori di un'impresa, di costituirsi in cooperativa acquisendo la società preesistente, mantenendo così il proprio posto di lavoro, diventando imprenditori e gestendo direttamente l'azienda. Si tratta quindi di un meccanismo capace di integrare politiche del lavoro e politiche di sviluppo, per contrastare il declino industriale causato dagli effetti della crisi. Non è quindi una misura assistenziale: il WBO deve non solo poggiare su un mercato capace di assicurare ricavi, ma deve sapere sfruttare il know-how dei lavoratori interessati a rilevare l'impresa, anche rischiando in prima persona in veste di imprenditori³.

Alla base del successo di un WBO vi è innanzitutto, la volontà di adesione dei lavoratori. Si tratta di un processo che inizia dalla cessione o liquidazione dell'azienda o di parte di essa; o

¹ "Using Worker Participation and Buyouts to Save Jobs", Temple University, 1988

² <http://www.empresasrecuperadas.org/index.php> e Legacoop

³ "Ripartire in Cooperativa: dall'impresa in crisi allo sviluppo imprenditoriale dei lavoratori", a cura di Legacoop Veneto, 2015

dall'esigenza di affrontare il ricambio generazionale e consiste in contrattazioni con sindacati, organismi di rappresentanza delle cooperative, consulenti e prevede la sottoscrizione del capitale sociale attraverso l'anticipazione della mobilità o della NASpI o il conferimento del TFR, (con riferimento al contesto italiano) da parte dei lavoratori.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel 1985 l'Italia ha favorito, attraverso una normativa dedicata, la promozione dei Workers buyout. Con la **Legge 27 febbraio 1985, n. 49** (Legge Marcora I, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione"), è stata promossa infatti la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, cassaintegrati o dipendenti da aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali. Al titolo I, articoli 1-13 ("Istituzione e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione") la Legge istituisce e disciplina il funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper, istituito presso la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, che eroga prestiti a basso interesse, per finanziare i progetti cooperativi. Il titolo II, articoli 14-19 ("Istituzione e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione") a sua volta regola il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, che è utilizzato da società finanziarie del settore cooperativo per partecipare al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro operanti in tutti i settori economici. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di PMI costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato partecipa così al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo stesso. Con le risorse apportate, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, inoltre, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. Il dettato normativo della Legge n. 49/85 e s.m.i., favorisce così, la creazione di nuovi strumenti per il finanziamento delle imprese cooperative attraverso l'intervento di società finanziarie. I finanziamenti ministeriali nell'ambito della Legge Marcora, sono erogati attraverso CFI (Cooperazione Finanza Impresa)⁴, il principale investitore istituzionale a favore di WBO. Si riportano di seguito gli articoli 1 e 17 della Legge Marcora I, che istituiscono i due fondi sopra indicati:

Articolo 1: (così come modificato al comma 4, lett. a) dall'art. 12, c. 2, della Legge n. 57/01) È istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro con DLgs C.P.S. n. 1421/47, un **Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper**.

Tale fondo è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

⁴ CFI è una società cooperativa per azioni che opera dal 1986 per la promozione delle imprese cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali. È promossa da AGCI, Confcooperative, Legacoop. È partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Invitalia Spa e da 270 imprese cooperative. Partecipa, nella sua funzione di investitore istituzionale, al capitale sociale delle imprese ed eroga finanziamenti finalizzati a piani di investimento, con l'obiettivo di creare valore, quindi salvaguardare ed incrementare l'occupazione. Promuove la nascita, lo sviluppo ed il riposizionamento di imprese impegnate in progetti innovativi, socialmente rilevanti, connotati da un profilo economico e finanziario sostenibile. CFI inoltre sostiene i soci lavoratori nelle decisioni strategiche e nelle scelte operative. CFI finanzia la crescita delle imprese cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento in capitale sociale e in capitale di debito, sulla base di progetti coerenti e sostenibili sotto il profilo economico finanziario, che salvaguardino l'occupazione e fornisce assistenza tecnica ed effettua studi di fattibilità. CFI ha in portafoglio 90 imprese cooperative che operano su tutto il territorio nazionale in diversi settori: costruzioni, impiantistica, industria, servizi, sociale. Sviluppano un valore della produzione consolidato di oltre 400 mln/euro e impiegano 2.500 addetti. <http://www.cfi.it/public/>

- a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli artt. 23 e 26 del DLgs C.P.S. n. 1577/47, e s.m.i.
- b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Sono escluse dai finanziamenti di cui sopra le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

- a) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui alla presente lettera ed in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi;
- b) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

- a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
- b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a) del comma 4.

Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente Legge.

Articolo 17 (così come modificato e integrato dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 57/01):

È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un **Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione**.

In base all'art. 12, c. 7, all'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5% delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del DLgs del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del DLgs 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni

amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".

La **Legge 23 luglio 1991, n.223** ("Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"), all'articolo 7, comma 5, prevede poi che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità, detraendone il numero di mensilità già godute. Tale norma permette quindi ai dipendenti di un'azienda che è in crisi di mettersi in proprio e richiedere all'INPS la corresponsione dell'indennità di mobilità per poter costituire una cooperativa e versarla a titolo di capitale sociale, con l'intento di rilevare poi l'azienda in crisi. Le modalità per la corresponsione dell'indennità di mobilità anticipata sono state stabilite con Decreto Interministeriale n. 142/93. La somma così erogata e investita è anche detassata.

Successivamente, la **Legge 5 marzo 2001, n. 57** (Legge Marcora II, "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") ha riformato all'art. 12, la Legge Marcora, a seguito di una Sentenza dell'Unione europea secondo la quale la Legge n. 49/85 violava le regole della concorrenza e che determinò la sospensione temporanea della Legge Marcora, verso la fine degli anni '90 del secolo scorso. La Legge di riforma limitò di conseguenza, in primo luogo, il finanziamento di un Workers buyout da parte dello Stato portandolo entro il limite del rapporto 1:1 fra quanto versato dallo Stato e quanto versato dai lavoratori (era di 3:1) e prevedendo che tale finanziamento dovesse essere restituito dai dipendenti entro 7/10 anni (inizialmente era a fondo perduto). La Legge n. 57/01, consente inoltre al WBO di avere un socio finanziatore (che può essere una persona giuridica, una cooperativa o un'altra entità avente "interessi finanziari", anziché mutualistici) come membro della cooperativa per tutta la durata dell'investimento. Ciò consente anche ai consorzi finanziari di partecipare al processo decisionale e alla gestione delle cooperative finanziate⁵. La Legge n. 57/01, prevede poi che il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costituite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni e abroga gli articoli 3, 5, 6, 14, 15, 16, 18 e 19, della Legge n. 49/85. Modifica inoltre gli articoli 1 e 17 della stessa Legge.

Il **Decreto Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato 4 aprile 2001**, riguarda le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie. L'art. 1 dispone che il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, partecipa al capitale sociale delle società finanziarie in qualità di socio sovventore, mediante sottoscrizione di azioni del socio sovventore emesse dalla società medesima. L'art. 4 prevede che le società cooperative di produzione e

⁵ "Le imprese recuperate in Italia", di M. Vieta e S. Depetri. Estratto della ricerca: "Recuperating Enterprises, Reviving Communities: Converting Businesses into Labour-Owned and Labour-Managed Organizations (RERECOM)", condotta nell'ambito di un periodo di visiting del Ph.D. M. Vieta presso Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) 2015 <http://www.euricse.eu/>

lavoro, presentano alle società finanziarie partecipate dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonché a salvaguardare i livelli occupazionali. Le società finanziarie si attengono a criteri operativi finalizzati a garantire l'efficacia degli interventi. Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa. Le sottoscrizioni ed i relativi versamenti possono essere effettuati in non più di tre soluzioni. La partecipazione deve essere inferiore al capitale di rischio della cooperativa. Ai sensi dell'art. 5, i soci delle cooperative devono avere già sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a lire 8 milioni. Di tale quota il 50% deve essere versato entro i 30 giorni successivi alla delibera di intervento della società finanziaria e la parte rimanente entro 2 anni. Per i soci delle cooperative sociali, le quote sono ridotte del 50%. La sottoscrizione di cui sopra può essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.

Il Decreto Ministero delle Attività produttive 16 aprile 2003, reca poi modificazioni al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, concernente le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49. Il DM interviene tenuto conto della necessità di utilizzare criteri omogenei nelle modalità di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 2001, n. 57 nonché della necessità, ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime. Vengono modificare gli articoli 1 (Modalità di intervento del Ministero), 4 (Valutazione dei progetti) e 6 (Dismissione delle partecipazioni) del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001.

Il Decreto Ministero delle Attività produttive 13 dicembre 2005, reca modificazioni al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49. Il DM interviene ritenendo opportuno modificare gli articoli 1, 2 (Recesso del Ministero), 4, 5 (Sottoscrizione di quote di capitale sociale) e 6 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001, nonché l'art. 3 (che sostituisce l'art. 6 Dismissione delle partecipazioni, del DM 4 aprile 2001) del Decreto Ministeriale 16 aprile 2003, recante modificazione al predetto DM 4 aprile 2001.

Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 ("Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"), prevede all'art.11, che in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Lo stesso articolo dispone che l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative, costituisce titolo per l'anticipazione dell'indennità di mobilità, per il conferimento del TFR, nonché titolo per l'anticipazione dell'indennità ASpI (come prevedeva la precedente normativa in materia di sussidio di disoccupazione), ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa. I lavoratori, pertanto, possono apportare direttamente nel capitale sociale di una nuova cooperativa l'indennità di mobilità cui hanno diritto, senza attendere che vi sia il licenziamento⁶.

⁶ Conservare il lavoro ...formando una cooperativa! Come? <http://www.coopitaliane.it/servizi/conservare-il-lavoro/>

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014**, dispone all'art. 6, un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni. Prevede infatti agevolazioni per sostenere:

- sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto sopra previsto, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Il **Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22** ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), prevede, a sua volta, all'art. 8 (Incentivo all'autoimprenditorialità), che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Con **Decreto Direttoriale del 16 aprile 2015**, sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento⁷.

Il DD richiama preliminarmente il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione e in particolare gli articoli 8 e 12 del Decreto stesso, che prevedono che con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese vengono individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle società cooperative alle società finanziarie e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonché fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal decreto stesso.

L'art. 1 ("Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie"), stabilisce che i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le società finanziarie partecipate (nel seguito Società finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, c. 2, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m.i., inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

⁷ Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del Ministero dello sviluppo economico: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora>

L'art. 2 ("Presentazione delle richieste di finanziamento"), dispone che ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto le società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al c. 3, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al c. 2, la seguente documentazione:

- a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
- b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
- c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150 mila, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al c. 1, devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto nella GU, ai seguenti indirizzi:

- a) CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;
- b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.

L'art. 4 riguarda la "Stipula del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni". Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la Società finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Società finanziaria. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Società finanziaria, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla società cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarità contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'art. 5, c. 1.

L'art. 6, ("Indicatori di impatto e monitoraggio"), dispone a sua volta, che ai sensi dell'art. 3, c. 3, del Decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del Decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.

Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al c. 1 potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.

L'ESPERIENZA ITALIANA

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 845, della Legge n. 296/06 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. Tale intervento si affianca a quello previsto dalla Legge n. 49/85, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico,

Soficoop⁸ e CFI (Cooperazione Finanza Impresa), hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della predetta Legge.

L'intervento prevede, quindi, che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si affianchi alla partecipazione delle predette società finanziarie, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.

In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi, lo stesso Decreto 4 dicembre 2014 prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico a cui è affidata l'attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della Legge n. 49/85. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore a 1 milione di euro)⁹.

A tali fondi si aggiungono quelli erogati dalle Associazioni delle Cooperative, tra cui spicca per numero di adesioni, Legacoop (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue). Quest'ultima ad esempio, riunisce oltre 15 mila imprese cooperative, attive in tutte le regioni del nostro Paese e in tutti i settori. Dal 2011 poi, è stata costituita l'Alleanza delle cooperative italiane, un coordinamento stabile delle maggiori organizzazioni cooperative del Paese che, attraverso una rappresentanza unitaria, ha l'obiettivo di rafforzare e qualificare la capacità di interlocuzione dell'impresa cooperativa nei confronti delle istituzioni e del mondo politico. Tale Alleanza rappresenta 43 mila cooperative, attive in tutti i settori e in tutte le regioni italiane, con 12 milioni di soci, 1 milione e 200 mila occupati e 127 miliardi di euro di fatturato aggregato.

Riassumendo in breve, un sostegno ai WBO è dato quindi dal settore cooperativo: Legacoop, Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane) e altre federazioni, li finanziano in capitale sociale o di debito soprattutto attraverso i fondi mutualistici del movimento cooperativo e offrono inoltre assistenza tecnica, in sinergia con CFI e Soficoop.

Quali sono pertanto i passi da compiere per acquisire un'impresa in crisi, attraverso la modalità del Workers buyout? Di seguito, un'articolazione riassuntiva di tutto il processo:

1. un'impresa viene posta in liquidazione o fallisce, oppure conosce un momento di difficoltà ad esempio per la mancanza di un successore naturale del titolare;
2. i dipendenti (tutti o soltanto alcuni) possono riunirsi in cooperativa e rilevare i beni aziendali per proseguire o riavviare la produzione;
3. il primo passo consiste nel prendere contatto con le strutture territoriali delle cooperative per valutare attentamente cosa è necessario fare per costituire una cooperativa;
4. devono poi essere valutate, insieme anche ai sindacati, le condizioni affinché l'operazione possa avere successo;
5. se l'esito di questa prima verifica è positivo, per mettere la cooperativa in condizione di avviare l'attività, i soci devono mettere a disposizione i propri risparmi personali e/o il TFR e/o l'anticipo dell'indennità di mobilità o della NASpI;

⁸ Soficoop è una società cooperativa per azioni con natura di Investitore Istituzionale, partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che opera da oltre 25 anni nell'ambito della "Legge Marcora". Essa promuove la nascita e la crescita di progetti imprenditoriali, diventando partner finanziario dell'azienda e sostenendo progetti di investimento mirati alla sua crescita. Gli interventi sono rivolti a medie, piccole e micro imprese, costituite nella forma di società cooperativa di produzione e lavoro, anche sociali. Soficoop interviene conferendo risorse finanziarie sotto forma di: a) Capitale di rischio. b) Titoli di debito. <http://www.soficoop.it/>

⁹ Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del Ministero dello sviluppo economico: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora>

6. questo capitale può essere integrato dal sostegno degli appositi fondi mutualistici delle Associazioni di riferimento che possono intervenire concedendo un prestito o acquisendo pro tempore una partecipazione nella cooperativa;
7. i primi passi della nuova impresa possono essere inoltre integrati da finanziamenti agevolati erogati dalle finanziarie appositamente costituite dal Ministero dello sviluppo economico, sia mettendo a disposizione un sistema di relazioni con potenziali fornitori, partner e clienti e con il sistema creditizio.

Ma quanti sono i casi di Workers buyout promossi nel nostro Paese? Va detto che i numeri non sono univoci. Le due principali mappature sono proposte da:

- Vita S.p.A., la società editrice del magazine Vita, mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e, in generale, al mondo nonprofit¹⁰;
- Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale (Euricse)¹¹.

Al 2015 **Vita S.p.A.** registra 69 WBO attivi¹², principalmente dislocati nelle regioni del Centro-Nord (soprattutto in Toscana ed Emilia-Romagna, dove il tessuto cooperativo è molto forte), riguardanti differenti settori merceologici, dalla grande distribuzione, al manifatturiero, passando per le costruzioni. Se la maggior parte delle esperienze realizzate ha toccato piccole e medie imprese, recentemente ha riguardato anche una multinazionale del settore farmaceutico (ambito che non rientra tra quelli ad alta presenza cooperativa), la **Fenix Pharma**, sorta dalla chiusura della Warner Chilcott (ex Procter & Gamble Pharmaceuticals). In quest'ultimo caso, i dipendenti, per rilevare l'azienda, hanno ridotto i propri emolumenti a mille euro a testa, per i primi 12 mesi. Quindi hanno riscosso in anticipo i tre anni di mobilità reinvestendoli nel capitale della nuova società, assieme al sostegno finanziario di Coopfond e CFI.

Altro esempio di WBO è quello della **Cooperativa Lavoratori Zanardi**, sorta dalle ceneri del Gruppo Editoriale Zanardi, azienda nata negli anni Sessanta del secolo scorso e che nel tempo si è affermata sia a livello nazionale che internazionale grazie alla capacità tecnica e realizzativa delle proprie maestranze. La crisi economica del 2008 ha decretato il declino del Gruppo che ha visto la fine nel 2014. Per evitare la messa in liquidazione dell'azienda, i lavoratori hanno deciso di costituire una cooperativa che, grazie anche alla firma dell'accordo sindacale che ha escluso qualsiasi debito pregresso da parte dei dipendenti stessi, e con l'anticipo delle indennità di mobilità da parte dei soci lavoratori che va a sommarsi ai 500 mila euro messi a disposizione da Legacoop, ha consentito il riavvio della produzione. Nel 2015 il fatturato è stato pari a 2,5 milioni di euro, con previsioni di crescita per il 2016 fino a 3,5 milioni.

Uno dei casi nelle Regioni del Mezzogiorno e unico in ambito siderurgico, nonché uno dei più grandi per numero di soci coinvolti (51), quello di **Italcables**. L'azienda napoletana, in concordato preventivo e dopo due tentativi di messa in vendita andati a vuoto, è risorta attraverso la costituzione di un Workers buyout. Con il sostegno del Fondo mutualistico di

¹⁰ Vita S.p.A. è la società editrice del magazine Vita, mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e, in generale, al mondo nonprofit. Spaziando sui temi, l'attualità e gli eventi italiani e internazionali, dà spazio all'informazione sulla responsabilità sociale d'impresa, sulle buone pratiche della pubblica amministrazione e sull'attività di Onlus e organizzazioni sociali, richiama l'attenzione sui grandi cantieri del welfare del futuro e sulle interconnessioni positive tra profit, nonprofit e pubbliche amministrazioni. Il suo Comitato Editoriale è una community partecipata da oltre 60 fra le più importanti organizzazioni italiane del terzo settore, in rappresentanza di oltre 52.000 associazioni territoriali. <http://www.vita.it/it/>

¹¹ Euricse promuove la conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. L'Istituto intende approfondire il ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo sviluppo economico e sociale, accompagnandone la crescita e migliorandone l'efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, di formazione e di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica e degli operatori del settore, Euricse affronta temi di rilevanza nazionale e internazionale ispirandosi a principi di apertura e di collaborazione. <http://www.euricse.eu/>

¹² <http://www.vita.it/it/story/2015/08/04/la-mappa-dei-workers-buyout/2/>

Legacoop, CFI, Banca Etica e Cooperfidi Italia, i dipendenti hanno ripreso la produzione dal mese di settembre 2015, con le prime commesse provenienti dagli Stati Uniti.

Da ultimo, quale esempio di WBO atipico, si può citare quello della **CTC Project**, una cooperativa sorta a Tolentino dal fallimento delle Concerie del Chienti. Quest'ultima è stata rilevata da una multinazionale cinese per rilevare marchio, licenze, rete commerciale, portafoglio clienti. La produzione, invece, è stata mantenuta nelle Marche proprio grazie alla costituzione della cooperativa di cui sopra. Per farla proseguire a Tolentino, garantendo ai cinesi la qualità di sempre, 40 ex dipendenti hanno dato vita alla cooperativa, dando lavoro subito anche ad altre 15 persone, non socie, cui se ne aggiungeranno altre dieci entro il 2016. Un rapporto sicuramente atipico, quello tra un colosso asiatico e una piccola cooperativa nata per salvare posti di lavoro e competenze, che potrebbe però funzionare anche perché a regolarlo è un progetto dettagliato in ogni suo aspetto¹³.

L'Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale (Euricse), in una ricerca del 2015,¹⁴ evidenzia che in Italia fino al 31 dicembre 2014, risultano attivi 129 WBO, mentre quelli ad oggi inattivi sono 123. Quindi complessivamente i WBO italiani conosciuti (1979-2014), sono 252. Un numero considerevole quindi. Con riferimento all'area geografica e a quelli attivi, 47 si trovano nel Nord-Est, 12 nel Nord-Ovest, 55 nel Centro, 7 nel Sud e 8 nelle Isole. A spingere lo sviluppo dei WBO sono principalmente le dinamiche economiche (sia macro che micro). Circa le componenti macroeconomiche, le cooperative di lavoro recuperate hanno cercato di rispondere alle crisi economiche offrendo possibilità occupazionali in periodi di elevata disoccupazione. I WBO italiani (come avvenuto in altri paesi), sono concentrati nei periodi di crisi caratterizzati da riduzione del prodotto interno lordo ed aumento della disoccupazione. Allo stesso tempo, essi possono costituire una risposta anche alle crisi di settore. A livello micro-economico, alcune condizioni favoriscono un processo di WBO: fra tutte, la dimensione aziendale e la presenza sul territorio di forti reti relazionali inter ed intra-impresa. Come avvenuto all'estero, anche i WBO italiani si sono sviluppati quindi secondo un andamento influenzato in primo luogo dal tasso di disoccupazione. Le prime esperienze di WBO sono state avviate in Italia nei primi anni '80 del secolo scorso, come reazione all'aumento della disoccupazione causata dai ridimensionamenti e dalle chiusure di imprese soprattutto manifatturiere. Vi è poi stata una flessione tra il 2000 e il 2007, associata invece ad un quadro macro-economico nazionale in ripresa, con meno disoccupazione e difficoltà economiche ma anche al temporaneo blocco della Legge Marcora. È dopo la riforma del 2001 (Legge Marcora II) e in parallelo con il nuovo aumento nei tassi di disoccupazione dovuto alla crisi iniziata nel 2008, che anche i WBO hanno ripreso a crescere.

A spiegare questi diversi andamenti concorrono anche altre variabili economiche. Il processo di WBO vede un forte sviluppo nella prima metà degli anni '90, del secolo scorso, caratterizzata da un boom di ristrutturazioni aziendali e di privatizzazioni, dalla riforma del diritto del lavoro, da una contrazione del settore manifatturiero delle PMI, e da andamenti negativi delle esportazioni e del Pil. Il ricorso al processo di WBO negli anni più recenti, invece, corrisponde non solo a un aumento della disoccupazione, ma anche alla caduta del Pil e al declino del settore industriale. Tre tendenze negative del settore manifatturiero hanno stimolato l'aumento dei WBO negli ultimi anni: - un nuovo e costante aumento della disoccupazione dopo il biennio 2007-2008; - il divario crescente tra chiusure ed aperture aziendali a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso; - la contrazione del settore manifatturiero. Tale peggioramento della situazione economica, insieme ad una lunga storia di cooperativismo e del supporto dalla rinnovata Legge Marcora, ha reso l'Italia di nuovo "pronta" per una seconda fase di sviluppo di WBO, soprattutto nelle regioni del "made in Italy". Non è un caso, infatti sottolinea ancora la Ricerca Euricse, che quasi il 76% dei WBO sorti in Italia fra il 1979 e il 2014 si trovi nelle

¹³ Fonte: Legacoop

¹⁴ "Le imprese recuperate in Italia", di M. Vieta e S. Depetri. Estratto della ricerca: "Recuperating Enterprises, Reviving Communities: Converting Businesses into Labour-Owned and Labour-Managed Organizations (RERECOM)", condotta nell'ambito di un periodo di visiting del Ph.D. M. Vieta presso Euricse 2015 <http://www.euricse.eu/>

regioni del Centro e del Nord-Est, ossia nelle regioni caratterizzate da una forte presenza di industria manifatturiera, cui il 63,2% della produzione dei WBO appartiene.

I WBO italiani sono prevalentemente PMI, tra cui in particolare aziende da 10 a 49 dipendenti (quasi il 70%), da 50 a 249 dipendenti (poco più del 22%) e con meno di 10 dipendenti (quasi il 7,5%); solo due imprese, hanno oltre 250 dipendenti. La dimensione media dei WBO in Italia è quella corrispondente alla piccola impresa, con circa 41 dipendenti. I WBO italiani tendono ad essere molto più grandi della dimensione media aziendale italiana che è di 4 dipendenti, e che corrisponde ad una micro-impresa. Sebbene quindi risultano essere più grandi rispetto alla media aziendale nazionale, la loro dimensione si allinea a quella propria dei processi di WBO esteri. Questa comunque ridotta dimensione è risultata ottimale per la gestione da parte dei lavoratori, in particolare nel momento in cui è stato necessario rispondere alle fluttuazioni della domanda e quindi della produzione, variando, tra l'altro, gli stipendi, regolando i flussi di ingresso e di uscita o modificando la produzione. Oltre ad una dimensione economica che favorisce la nascita dei WBO, è stato anche rilevato dalla Ricerca Euricse, che i lavoratori sono più propensi a intraprendere un processo di WBO nelle realtà in cui altre imprese del loro territorio o affiliate agli stessi sindacati o alle federazioni di cooperative lo hanno fatto, tendendo successivamente a raggrupparsi fra loro sotto forma di gruppi informali di WBO. In Italia si trovano gruppi di WBO, per esempio, nelle province di Ancona, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Roma e Perugia, che danno luogo ad una certa concentrazione regionale del fenomeno.

Dimensione dei WBO italiani in funzione del numero dei lavoratori (lavoratori soci e lavoratori assunti) (1979-2014)

Dimensioni dell'impresa	Pre-L. Marcora e L. Marcora I WBO (1979-2002) ¹⁹		L. Marcora II WBO (2003-2014)	
	n.	%	n.	%
<10 dipendenti	8	4,9	8	14,6
Da 10 a 49 dipendenti	117	72,3	34	61,8
Da 50 a 249 dipendenti	35	21,6	13	23,6
≥250 dipendenti	2	1,2	0	0,0
Totale	162	100,0	55	100,0

n = 217 WBO con i dati dei dipendenti noti, tra cui i membri e non membri della cooperativa²⁰

Fonte: Aida-Bureau van Dijk, Cooperazione Finanza Impresa (CFI); IRL Database (Vieta et al., 2015).

Dall'analisi dei WBO esistenti in Italia dagli anni '80 del secolo scorso, viene poi evidenziato un buon tasso di sopravvivenza di queste cooperative, con una vita media di poco inferiore ai 13 anni. Questo dato è quasi pari alla vita media delle imprese italiane (13,5 anni). Inoltre, ben il 35,3% dei WBO, ha avuto una vita attiva superiore ai 16 anni. Più del 36% dei WBO (per un totale di 63 cooperative) sorti durante il periodo pre-Legge Marcora (1985) ed il periodo Legge Marcora I (2001), esistono ancora oggi. Essi rappresentano il 25% dei 252 casi di WBO presenti all'interno del database utilizzato dalla ricerca Euricse. La forza dei WBO in Italia è ulteriormente confermata se si considera che quasi l'85% dei WBO nati durante il secondo periodo della Legge Marcora sono ancora attivi. Dato significativo se accompagnato anche dalla lettura dell'andamento numerico degli ultimi anni: nei primi sette anni dall'inizio della crisi (tra il 2007 e il 2013) si è passati da 81 WBO attivi a 122 WBO, con un importante ruolo nel salvataggio di posti di lavoro.

Percentuale di WBO totali in Italia attivi e inattivi per fasce di anni di vita (1979-2014)


Classi di anni attivi	Attive		Inattive		Totale	
	n.	%	n.	%	n.	%
< 5 anni	47	19,4	30	12,4	77	31,7
Da 6 a 10 anni	10	4,1	40	16,4	50	20,6
Da 11 a 15 anni	2	0,8	28	11,5	30	12,3
Da 16 a 20 anni	8	3,3	13	5,4	21	8,6
> 20 anni	54	22,2	11	4,5	65	26,8
Totale	121	49,8	122	50,2	243	100,0

Percentuali in colonna calcolati in base ad un *range* pluriennale di vita e per WBO con anno di apertura e di chiusura noti (n= 243). Fino a 31 dicembre 2014.

Fonte: IRL Database (Vieta et al., 2015).

Le conversioni da imprese tradizionali a cooperative di lavoro in Italia, sono avvenute, sottolinea la Ricerca citata, in periodi diversi e si sono perfezionate in processi di WBO durante gli ultime tre decenni, soprattutto nelle Regioni a maggior presenza di industrie manifatturiere. E oggi sono in aumento. Viene sotto riportata una tabella che disaggrega i WBO per settore economico e che evidenzia come delle 155 cooperative nate da WBO, di cui sono noti i dati dell'attività principale, 98 sono del settore industria, 23 dei servizi, 13 del commercio, 9 dell'edilizia. Seguono 2 cooperative nel settore dell'associazione sanitaria e comunitaria, per chiudere con 1 cooperativa ciascuna, nel settore agricolo e in quello dei rifiuti e risanamento. Il contributo minimo di ogni lavoratore al capitale iniziale della cooperativa, che da luogo alla costituzione del WBO, non può essere inferiore a 4 mila euro. Inoltre, la maggior parte dei WBO in Italia sono cooperative di lavoro a responsabilità limitata, proteggendo in tal modo il patrimonio personale dei lavoratori partecipanti al WBO in caso di fallimento. I WBO che assumono la forma cooperativa sorgono soprattutto nei periodi di crisi economica. Le cooperative di lavoro che nascono a seguito di questi processi salvano infatti concretamente posti di lavoro, agendo (anche) come ammortizzatori sociali, ma, nel contempo, conservano e talvolta migliorano, le capacità produttive delle loro imprese e quindi rafforzano l'economia dei rispettivi territori.

Disaggregazione per settore economico dei WBO



n = 155 cooperative nate da WBO e di cui sono noti i dati dell'attività principale.

Fonte: ATECO2007 (sezione classificazione indicata); IRL Database (Vieta et al., 2015).

Le tre tabelle proposte sono tratte dalla Ricerca citata nella Nota 14, alla quale si rimanda.

Lo sviluppo dei WBO in Italia, in cui l'attivazione dei lavoratori, il loro mettersi in gioco in prima persona, richiede un approccio collaborativo, basato sulla fiducia, vedono la condivisione solidale di obiettivi comuni e sono il frutto di un meccanismo negoziato tra lavoratori, Stato e settore cooperativo, è influenzato dal contesto economico, sociale e istituzionale. Elemento fondamentale per il successo di un WBO è la cultura e la volontà di adesione dei lavoratori, con la conseguente sottoscrizione del capitale sociale. È inoltre necessaria la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale, la partecipazione al rischio di impresa, la condivisione solidale degli obiettivi. Serve che i lavoratori credano nel progetto e nel valore sociale della costituzione della cooperativa. Ciò spiega perché i WBO tendano ad emergere all'interno di forti reti sociali e di legami di solidarietà che si sono formati sul lavoro. Un sostegno allo sviluppo dei WBO deriva inoltre dal rapporto con il resto del settore cooperativo. Legacoop, Confcooperative, mettono a disposizione finanziamenti in capitale sociale o di debito ma anche assistenza tecnica, spesso in sinergia con CFI (che è l'investitore istituzionale principale) ed altre organizzazioni. Un altro attore fondamentale è infatti, conclude la Ricerca Euricse citata, lo Stato che mette a disposizione, come abbiamo visto, due Fondi per le operazioni di WBO, al fine di promuovere e assicurare i livelli di occupazione e di favorire la conversione di aziende in cooperative: Foncooper, un fondo di rotazione costituito da prestiti a basso interesse e il "Fondo Speciale per la salvaguardia dei livelli occupazionali" per lo sviluppo di nuove cooperative, messo a disposizione delle istituzioni finanziarie che hanno il compito di gestire il fondo per conto dello Stato.

L'ESPERIENZA IN TRE PAESI MEMBRI¹⁵ E IN ARGENTINA

In **Francia**, come previsto dalla Legge del 2014 sulla solidarietà economica e sociale, al lavoratore è assicurato il diritto di essere informato in caso di cessione d'impresa o di un ramo di azienda. Le società con meno di 250 addetti sono obbligate a comunicare tale processo con un preavviso di almeno due mesi. Il dispositivo assicura inoltre la possibilità di costituire "società cooperative di transizione" (SCOPs - scop d'amorçage), per acquisire aziende attraverso la forma di cooperativa anche quando i dipendenti non detengono la maggioranza del capitale (mantengono comunque la prevalenza in termini di poteri decisionali). Le previsioni entro il 2020 evidenziano circa 600 mila posti di lavoro salvati attraverso questa procedura, per un'incidenza sul PIL pari al 10%.

La Legge consente inoltre ad un investitore esterno di detenere più del 50% del capitale della società cooperativa per un periodo limitato a sette anni, consentendo così ai lavoratori di diventare azionisti di maggioranza una volta trascorso tale arco temporale.

La prima impresa a trarre beneficio dalla nuova legislazione è stata la **Delta Meca**, una PMI con sede a Nantes, il cui portafoglio clienti spazia dalle imprese off-shore, a quelle aeronautiche. Fin dalla sua costituzione, nel 2008, il board ha favorito il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali, determinando così, anche grazie all'aiuto dei sindacati locali di categoria, il passaggio della proprietà ai lavoratori stessi.

Va comunque sottolineato che già nell'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2012, 131 imprese sono state trasformate in cooperative, preservando così circa 2.600 posti di lavoro; al culmine della crisi economica (2007-2011) la conversione di società fallite o in liquidazione è aumentata di un terzo¹⁶.

¹⁵ La maggior parte delle informazioni desumibili nelle schede Paese di Francia, Spagna e Regno Unito, è stata tratta dal paper "The path to Worker Buyouts: does the UK needs its own Marcora Law?", di Anca Voinea, Cooperative News, 2015.

¹⁶ "Saving Jobs, promoting democracy. Worker cooperative conversions", European Union 2013.

In **Spagna**, a causa degli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria sul tessuto produttivo del Paese, nell'ultimo triennio sono state costituite, attraverso il WBO, 75 nuove cooperative, dato che potrebbe essere più elevato in quanto molte di esse non sono iscritte ad alcuna associazione di riferimento. Tuttavia, esistono anche cooperative costituite da più tempo, quali la **Gramagraf**, un'impresa di arti grafiche sorta nel 1985, oppure la **Mol Matric**, operante nel settore dell'automotive. Altro esempio interessante è quello della **Cuin Factory** di Barcellona, il cui proprietario ha incoraggiato i dipendenti a salvare l'impresa dal fallimento acquisendone le quote, diventando lui stesso socio versando l'analogo importo di 900 euro. In altri casi, i lavoratori a rischio di licenziamento hanno costituito nuove cooperative, mantenendo anche la precedente clientela: ad esempio, **Musicop**, formata da 35 dipendenti della scuola di musica di Matarò a Barcellona, non solo ha permesso di salvaguardare posti di lavoro, ma ha consentito di creare nuova occupazione.

Se, come visto in Italia, i lavoratori sono direttamente responsabili dell'acquisizione della società, nel **Regno Unito** è la proprietà stessa che decide il percorso di trasferimento verso i dipendenti. Questi ultimi, se in esubero o comunque a rischio di licenziamento, possono comunque aggregarsi per tentare di costituire il capitale di acquisto. Le cooperative dei lavoratori sono quindi sorte senza un supporto pubblico chiaro e diffuso in tutto il Paese. Sono quindi state adottate misure "spot", quali quelle promosse dall'Agenzia scozzese per lo sviluppo cooperativo, che sostiene l'acquisizione di imprese in crisi, se messe in vendita, da parte degli stessi lavoratori, attraverso il modello WBO. Manca quindi una legge organica capace di regolare tutto il processo.

Se l'acquisto di un'impresa sotto forma di cooperativa da parte dei lavoratori risulta un modello raramente applicato, è invece più frequente il subentro nella proprietà da parte di uno di essi, al fine di assicurare la sostenibilità industriale e produttiva nel tempo. Si tratta quindi di una modalità cresciuta soprattutto negli ultimi anni, proprio perché capace di assicurare una graduale transizione verso un nuovo assetto societario, specie se il precedente proprietario è prossimo al pensionamento.

Va poi sottolineato che anche incentivi fiscali hanno contribuito a sostenere il settore. La Legge Finanziaria del 2014, assicura infatti una serie di agevolazioni per le imprese gestite dal lavoratore: se la società è amministrata attraverso uno specifico fondo, denominato EOTs – Employee Ownership Trust¹⁷, è possibile lo sgravio dell'imposta sulle plusvalenze, in caso di vendita delle relative quote. Un secondo incentivo prevede che qualsiasi pagamento dal fondo al dipendente sotto forma di bonus, sia fiscalmente deducibile fino a 3.600 sterline (circa 4.700 euro) all'anno.

I WBO possono quindi essere promossi anche attraverso un modello indiretto di proprietà, come appena evidenziato, dove le quote sono detenute in un fondo per conto dei lavoratori; ciò rappresenta uno dei sistemi più diffusi, utilizzato anche dalla catena di abbigliamento **John Lewis** e dall'industria manifatturiera **Gripple** di Sheffield, dove tutti i 460 dipendenti possiedono quote di partecipazione. Esiste poi la possibilità di fare confluire solo una parte di tali quote nel fondo, consentendo così la diretta titolarità sulle altre, e questo è il caso della **Accord Energy Solutions** di Aberdeen.

In **Argentina**¹⁸ la crisi del sistema neoliberista che ha caratterizzato gli anni '90 del secolo scorso, culminò in un'implosione temporanea del modello negli anni che abbracciano la fine del millennio. Per i lavoratori che hanno vissuto quella crisi, vi fu un boom di lavoro informale, disoccupazione e povertà a tassi saliti a livelli senza precedenti.

¹⁷ Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina, in lingua inglese, dedicata: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264598/7_Employee_ownership.pdf

¹⁸ *The emergence of the empresas recuperadas por sus trabajadores: A political economic and sociological appraisal of two decades of self-management in Argentina*, M. Vieta (2013), Euricse Working Paper n. 55|13

Ma la crisi del neoliberismo, che colpì così profondamente la vita quotidiana delle persone che lavoravano in Argentina, rappresentò, anche, per alcuni di essi, un'apertura per la sperimentazione di altre possibilità di organizzazione della produzione e della vita economica.

Dal fallimento delle imprese, sempre più lavoratori, in particolare nella vasta zona urbana di Buenos Aires, a base dell'economia argentina, cominciarono a prendere "la situazione nelle proprie mani" con forme di autogestione dei luoghi di lavoro in difficoltà, costituendo cooperative di lavoro. Oggi in tutta l'Argentina, quasi 9.500 lavoratori gestiscono oltre 200 "empresas recuperadas por sus Trabajadores" (imprese recuperate o ERT), in settori diversi come la stampa, i media, la metallurgia, la salute, i prodotti alimentari, la costruzione navale, la gestione dei rifiuti, le costruzioni, l'istruzione, il turismo e l'energia.

Da un punto di vista territoriale la maggior parte delle imprese recuperate si trovano nella città di Buenos Aires, la capitale e il più grande agglomerato urbano, nella provincia di Buenos Aires stessa e nelle province di Santa Fe, Córdoba e Mendoza. Questi sono i principali centri industriali del Paese. Le ERT sono imprese che erano in difficoltà, o avevano dichiarato o erano sul punto di dichiarare il fallimento. Le motivazioni principali che hanno indotto i lavoratori a costituire un'impresa recuperata, includono infatti: l'imminente o il già dichiarato fallimento dell'azienda; il mancato pagamento dei salari, dei contributi della sicurezza sociali, del lavoro straordinario ecc.; la percezione da parte dei lavoratori dell'inevitabilità dello "svuotando" della ditta da parte dei suoi proprietari. Hanno poi riaperto come cooperative di lavoro, di solito in situazioni di profondo conflitto tra lavoratori e gestori o proprietari. È stato inoltre sottolineato dalla Ricerca Euricse sotto citata, che non solo hanno salvato posti di lavoro, ma hanno anche contribuito a prevenire l'ulteriore impoverimento delle città, comuni e quartieri dove si trovano, e portato una maggiore attenzione al degrado sociale causato dalla chiusura delle imprese. Le cooperative di lavoro che hanno determinato la costituzione di ERT, hanno evidenziato i vantaggi sociali ed economici del cooperativismo a fronte delle perduranti e forti crisi economiche che hanno colpito il Paese, tanto che la letteratura ha parlato di "vantaggio cooperativo". Inoltre le imprese recuperate tendono a sopravvivere alla crisi economica meglio delle aziende convenzionali, sperimentando un tasso di fallimento minore del 10% rispetto a queste ultime.

I settori economici con la più grande concentrazione di ERT sono quelli che hanno una forte presenza dei sindacati, mettendo così in evidenza i forti legami tra ERT e la storia del sindacato del Paese. Non è un caso allora che, poco più del 56% di ERT, in Argentina, operano nel settore della metallurgia, della grafica, del confezionamento della carne, nelle costruzioni, e nei prodotti alimentari, settori, che hanno avuto storicamente alcuni tra i più combattivi sindacati del settore privato in Argentina (vedi sotto tabella). Stesso legame che esiste, infatti, da oltre un secolo tra i sindacati e le imprese nei principali agglomerati urbani, dove appunto sono state costituite la maggior parte delle "empresas recuperadas por sus Trabajadores".

Uno dei primi casi di impresa recuperata è stata l'**IMPA** (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina), riavviata nel 1998 e ancora esistente, in uno dei suoi siti, come ERT. Questo grande impianto di trasformazione di alluminio era già una cooperativa al momento in cui è stata rilevata da un gruppo di suoi lavoratori quando fu dichiarato il fallimento (IMPA era stata nazionalizzata da Juan Perón, e poi trasformata in una cooperativa nel 1961). Dalla sua costituzione in ERT, IMPA è diventata uno dei casi più emblematici. È, per esempio, uno dei primi ERT ad aver aperto a progetti della comunità di appartenenza. Inoltre, dal momento della sua riapertura, IMPA ha dedicato parte del suo spazio a una scuola d'arte, un negozio di serigrafia, teatro, centro culturale, clinica medica gratuita, e ai programmi di istruzione diffusi nell'ambito di un progetto chiamato "La Fábrica Abierta" e "La Fábrica Cultural"¹⁹.

¹⁹ "The emergence of the empresas recuperadas por sus trabajadores: A political economic and sociological appraisal of two decades of self-management in Argentina", M. Vieta (2013), Euricse Working Paper n. 55|13

Breakdown of ERTs per sector and number of workers per sector, as of 2009

Sector	No. of ERTs	No. of Workers	% of ERTs	% of Workers
Metallurgic Products	48	1,971	23.41%	21.08%
Graphics	16	503	7.80%	5.38%
Textiles	13	470	6.34%	5.03%
Gastronomy	4	72	1.95%	0.77%
Glass products	7	264	3.41%	2.82%
Chemicals	3	158	1.46%	1.69%
Plastics	5	85	2.43%	0.91%
Meatpacking and Refrigeration	13	1,353	6.34%	14.63%
Shipbuilding	2	62	0.98%	0.66%
Foodstuffs	26	640	12.86%	6.84%
Construction	12	748	5.85%	8.17%
Leather Products	5	481	2.44%	5.15%
Health	10	431	4.88%	4.61%
Education	4	118	1.95%	1.26%
Hotel	5	243	2.44%	2.60%
Sports Arms	1	13	0.49%	0.14%
Wood Products and Sawmills	4	74	1.95%	0.79%
Fuel and Hydrocarbons	5	95	2.44%	1.01%
Pulp and Paper	2	71	0.98%	0.76%
Footware	4	520	1.95%	5.56%
Transportation	6	375	2.93%	4.01%
Maintenance and Logistics	3	316	1.46%	3.70%
Communication Media	4	181	1.95%	1.83%
Commerce and Finance	2	95	0.98%	1.02%
Rubber	1	23	0.49%	0.25%
Total	205	9,362	100%	100%

Source: Ruggeri et al., 2010, pp. 10-11.

La tabella è tratta dalla Ricerca redatta da M. Vieta (Euricse) 2013, di cui alla Nota 18, alla quale si rimanda.

ALCUNI DATI SULLA COOPERAZIONE IN ITALIA

In conclusione può essere utile fornire un quadro riassuntivo della rilevanza e della vitalità della cooperazione nell'ambito dell'economia italiana. Una ricerca del 2015,²⁰ stima in non più di 70.000 le cooperative attive in Italia a fine 2013. Le cooperative diverse da quelle bancarie con bilancio per l'anno 2013 e con valore della produzione maggiore di zero erano però 44.000 e i consorzi 1.5075. Le prime hanno generato, nel 2013, un valore della produzione pari a 90,7 miliardi di euro, mentre i secondi hanno registrato un valore della produzione pari a 17,6 miliardi di euro. Tali dati vanno considerati come una stima per difetto della reale rilevanza del fenomeno cooperativo. Altre informazioni possono aiutare a operare una stima più vicina alla

²⁰ "Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana". Terzo Rapporto Euricse 2015

realtà. Secondo i dati dei Censimenti ISTAT le cooperative attive nel 2011 erano 61.398 e avevano un fatturato pari a 105 miliardi, cui si aggiungevano i 25,1 miliardi delle società controllate da cooperative, per un totale di 130 miliardi. Applicando a questi valori il tasso di crescita registrato tra il 2011 e il 2013 (4,9%), è possibile stimare un fatturato complessivo al 2013 pari a circa 136,5 miliardi. Un valore superiore a quello di qualsiasi impresa italiana, pubblica o privata. Un valore pari all'8,5% del prodotto interno lordo.

Una stima più precisa si ha per l'occupazione: secondo i dati INPS nelle 53.314 cooperative - incluse le banche di credito cooperativo - e nei 1.369 consorzi che avevano denunciato nel corso dell'anno almeno una posizione previdenziale, erano occupati, a fine 2013, 1.257.213 lavoratori. Se si considerano però non gli occupati a fine anno, ma tutte le posizioni lavorative attivate nel corso dell'anno - compresi, quindi, sia i lavoratori stagionali che i casi in cui lo stesso posto di lavoro è stato coperto durante l'anno da lavoratori diversi - il numero di persone che hanno lavorato in una cooperativa sale a 1.764.976. Si tratta inoltre di posti di lavoro stabili: il 68,1% delle posizioni attivate dalle cooperative in corso d'anno e il 61,4% di quelle attivate dai consorzi erano infatti di tipo dipendente a tempo indeterminato. Queste percentuali salgono al 76,8% e al 72,2% se si considerano le posizioni attive nel mese di dicembre. Inoltre molto più contenuto era il peso delle posizioni a tempo determinato o stagionale, pari rispettivamente al 26,2% e al 19,6% per le cooperative, e al 30,3% e al 20,5% per i consorzi. Quasi marginali erano, infine, le posizioni lavorative con contratto di lavoro parasubordinato, che al dicembre 2013 pesavano sul totale per meno del 5%. Elevata risultava infine la presenza di lavoratrici donne, pari al 51% degli occupati a fine anno.

Nel complesso, il contributo della cooperazione all'occupazione secondo i dati del Censimento e, quindi, a fine 2011, era pari al 5,7% dell'occupazione complessiva e al 6,6% degli occupati nelle imprese. Se si considerano invece i soli occupati alle dipendenze in tutte le imprese private non agricole, le cooperative italiane hanno garantito nel 2013 il 10,9% del totale delle posizioni lavorative attivate in corso d'anno e il 9,5% di quelle in essere alla fine di dicembre. Percentuali che salgono per la forza lavoro femminile rispettivamente al 13% e all'11,9%.

Il sistema cooperativo italiano ha raggiunto la rilevanza economica e occupazionale attuale dopo oltre un ventennio di crescita continua e superiore a quella delle altre forme di impresa, crescita che neppure la crisi scoppiata nel 2008 ha interrotto.

Secondo i dati dei censimenti, tra il 2001 e il 2011 le cooperative attive sono cresciute del 15%, contro un aumento del totale delle imprese dell'8,5%. Nello stesso periodo gli occupati nelle imprese cooperative sono aumentati del 22,7% contro il 4,3% del totale delle imprese. In altri termini dei 750.849 occupati in più registrati nelle imprese private tra il 2001 e il 2011, ben 222.367 - quindi circa il 30% - avevano trovato lavoro in una cooperativa.

Ma è stato soprattutto nel corso della crisi, tra il 2008 e il 2013, che la dinamica delle varie forme cooperative, ha assunto ritmi diversi e più positivi di quelli dell'insieme delle altre imprese. Nonostante la crisi, infatti, tutte le variabili di interesse hanno registrato tassi di variazione positivi. La cooperazione ha così svolto una decisa funzione anticiclica di cui hanno beneficiato soci, occupati e utenti²¹.

In conclusione si può sottolineare che obiettivo della cooperazione di lavoro è la tutela dell'occupazione. Di conseguenza nei periodi di crisi i soci delle cooperative di lavoro tendono a adottare politiche gestionali solidali volte prioritariamente alla tutela dell'occupazione, come il ridimensionamento degli orari di lavoro e dei salari (ove previsto giuridicamente), o la parziale conversione aziendale, facendo in ogni caso prevalere gli obiettivi sociali su quelli di profitto. Si tratta di un elemento di grande interesse e valenza sociale, data la crisi economica ancora in corso. Inoltre la politica della tutela occupazionale emerge ancora più spiccatamente con riferimento al recupero delle imprese da parte dei lavoratori e alla loro trasformazione da imprese tradizionali a cooperative di lavoro, attraverso il processo dei WBO²².

²¹ *"Economia cooperativa. Rilevanza, evoluzione e nuove frontiere della cooperazione italiana"*. Terzo Rapporto Euricse 2015

²² *"Le imprese recuperate in Italia"*, di M. Vieta e S. Depetri. Estratto della ricerca: *"Recuperating Enterprises, Reviving Communities: Converting Businesses into Labour-Owned and Labour-Managed Organizations (RERECOM)"*, Euricse 2015